Copia controllata ☑

Copia non controllata ❑

Rev.	*Data*	*Descrizione della Modifica*	*Elaborato*	*Verificato*	*Approvato*
01	23/03/26	Implementazione schema su UNI 11970:2025 nel SCCP	C.Provetti	G.Strabla	G. De Piccoli

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

INDICE

1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 3
2.1 Riferimenti di settore 3
2.2 Riferimenti generali 4
3 – DEFINIZIONI E ACRONIMI 4
4 – ESAME DI CERTIFICAZIONE 7
4.1 Requisiti per l'accesso al processo di valutazione della conformità per la figura del RES 7
4.2 Requisiti per l'accesso al processo di valutazione della conformità per la figura dello SPE 8
4.3 Richiesta di certificazione 8
4.4 Svolgimento dell'esame di idoneità 9
4.4.1 Esame relativo alla figura del RES 9
4.4.2 Esame relativo alla figura dello SPE (attualmente non applicato da CENPI) 10
4.5 Valutazione dell'esame 11
4.6 Ripetizione dell'esame 12
5 – ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE 13
6 – REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE 13
7 – MANTENIMENTO 13
8 – RINNOVO DEL CERTIFICATO 14
9 – TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 14
ALLEGATO 15
Aspetti etici e deontologici applicabili 15

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce i principi e i criteri per la valutazione delle competenze delle persone che svolgono attività professionale di installazione di gru caricatrici su veicoli, così come individuata nella norma EN 12999, ossia degli addetti di imprese incaricate al completamento del veicolo attraverso l'allestimento di gru caricatrici su veicoli al fine di assicurare la fruibilità, la disponibilità e la funzionalità ai fini della sicurezza del prodotto installato.

Si evidenzia che il presente regolamento non copre le competenze e le procedure previste dai regolamenti di omologazione dei veicoli specifici per le ditte allestitrici.

Il presente documento è di riferimento per le modalità operative e di gestione delle attività di certificazione delle persone condotte da CENPI Scrl (di seguito CENPI) per il Personale Installatore di Gru caricatrici su Veicoli.

I servizi di certificazione di CENPI sono aperti a tutte le persone che ne facciano richiesta e che si impegnino all'osservanza dei regolamenti applicabili per le diverse figure professionali senza che ad essi vengano applicate discriminazioni verso chicchessia tali da limitare l'accesso alla certificazione.

La certificazione può essere rilasciata alle seguenti figure professionali detti anche profili:

- "**Responsabile della installazione di gru caricatrici su veicoli**" (di seguito per brevità **RES**): persona fisica che deve conoscere, saper applicare i precetti normativi e verificare il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza previsti, nonché coordinare e sovraintendere a tutti i compiti riportati per "installatore" di cui alla UNI EN 12999;
- "**Specialista delle prove di carico e stabilità**" (di seguito per brevità **SPE**): persona fisica che deve conoscere ed essere in grado di svolgere i compiti previsti per le prove e le verifiche di stabilità della gru caricatrice dopo l'installazione sul veicolo e redigere il relativo rapporto di prova.

Note:

- Una persona fisica può ricoprire ambedue i profili professionali qualora possieda i requisiti richiesti per entrambi.

- Alla data di pubblicazione del presente regolamento, il mantenimento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle competenze necessarie alle attività riconducibili alle figure professionali sopra descritte non sono riconducibili a specifici percorsi formativi. I professionisti sono comunque tenuti a seguire percorsi autonomi o guidati di aggiornamento professionale continuo.

- Allo stato dell'emissione del presente regolamento CENPI **non certifica** la figura dello Specialista delle Prove di Carico e Stabilità.

2 – RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

2.1 Riferimenti di settore

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

- UNI 11970:2025 – Installatore di gru caricatrici su veicoli – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità.
- UNI EN ISO 12100 – Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio.
- UNI EN 12999 – Apparecchi di sollevamento – Gru caricatrici.
- ISO 21308 – *Road vehicles – Product data exchange between chassis and body work manufacturers* (BEP) – Part 1: *General*, Part 2: *Dimensional body work exchange parameters*, Part 5: *Coding of loader crane bodywork.*
- UNI EN ISO 13854 – Sicurezza del macchinario – Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo.
- UNI EN ISO 13857 – Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori.
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Regolamento Macchine UE 2023/1230
- Circolare ACCREDIA N. DC2026SPM059 del 24.03.2026

Per i riferimenti normativi non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

2.2 Riferimenti generali

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 – Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone.
- Regolamenti Generali, Linee Guida e Circolari ACCREDIA applicabili. (per maggior dettagli si veda Manuale di Gestione del Sistema CENPI per la Certificazione del Personale)
- Legge 14 gennaio 2013 n.4 – Disposizione in materia di professioni non organizzate (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 26 gennaio 2013).
- D.lgs. 16 gennaio 2013 n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze…" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.39 del 15 febbraio 2013)
- Manuale di Gestione del Sistema CENPI per la Certificazione del Personale e documentazione del SGQ di CENPI Scrl
- Regolamento Generale – Condizioni Generali di Contratto del Sistema CENPI per la Certificazione del Personale

3 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Per le definizioni usate nel presente documento, si rimanda al capitolo 5 (Termini e Definizioni) del Manuale di Gestione del Sistema di CENPI di Certificazione delle Persone. Per facilità di lettura, di seguito si riportano le definizioni e/o gli acronimi dei termini più utilizzati nel presente

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

Regolamento. Si evidenzia che alcune definizioni (le ultime dell'elenco) sono specifiche allo schema di certificazione a cui il presente documento si riferisce.

- **Abilità:** Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). Definizione adattata dallo EQF, Allegato I definizione h.
- **Competenze:** comprovate capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Definizione adattata dallo EQF, Allegato I definizione i.
- **Conoscenze**: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro Europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Definizione adattata dallo EQF, Allegato I definizione g.
- **Candidato:** richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione.
- **Servizio:** risultato dell'attività del cliente, che deve essere conforme a specifiche prefissate che possono essere norme tecniche nazionali o internazionali, capitolati concordati con il cliente o interni al cliente, o altri documenti identificati.
- **Organismo di Certificazione:** organismo indipendente che attua e gestisce un sistema di certificazione di conformità che permette di dichiarare che determinate Persone operano con adeguata competenza e seguono le specifiche di un determinato Schema di Certificazione.
- **Organismo di Valutazione:** organismo che, indipendentemente da qualsiasi interesse predominante, è qualificato da CENPI, secondo determinati criteri specificati, a preparare e gestire gli esami di certificazione. Per determinate figure professionali da certificare, può coincidere con la struttura di CENPI.
- **Valutazione:** metodi e processi utilizzati per definire la misura in cui una Persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza, ovvero possiede i requisiti dello schema di certificazione.
- **Commissione di esame**: insieme di esaminatori incaricati dall'Organismo, in possesso di qualifiche personali e tecniche attinenti alla specifica figura professionale, competenti a condurre gli esami e ad assegnare i relativi punteggi secondo quanto previsto dallo schema specifico. La commissione può essere composta da un solo esaminatore.
- **Esaminatore:** persona che ha la competenza per condurre un esame e, ove tale esame richieda un giudizio professionale, valutarne i risultati.
- **Sorvegliante:** persona autorizzata dall'organismo di certificazione che gestisce o sovrintende ad un esame, ma che non valuta la competenza del candidato. Altri termini per sorvegliante sono addetto all'esame, gestore dell'esame, supervisore.
- **Certificato**: documento emesso da un CENPI secondo le disposizioni della norma internazionale ISO/IEC 17024 e in conformità alle regole dello schema di certificazione, indicante che la Persona nominata ha soddisfatto i requisiti di certificazione secondo lo specifico schema e quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto.

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

- **Centro di Esame/Organismo di Valutazione:** organizzazione qualificata dall'OdC alla quale viene subappaltata l'attività di gestione degli esami, che deve operare sotto il controllo e secondo le specifiche/procedure emesse dall'OdC ed assicurare la propria imparzialità nei confronti di ogni candidato che richiede la certificazione, portando all'attenzione dell'OdC tutte le minacce effettive o potenziali alla propria imparzialità. Oltre alla gestione degli esami tali organizzazioni possono ricevere dall'OdC subappalto dell'attività commerciale (es.: procacciamento), riesame della domanda, pianificazione, segnalazione di esaminatori, ecc. ma non possono ricevere subappalto dell'attività di delibera.
- **Sede di esame:** si intende il sito qualificato (fisico o virtuale, temporaneo o permanente) che ospita la sessione d'esame. Tale sito può coincidere con la sede/i dell'OdC e/o col Centro d'esame e/o di altra organizzazione che abbia specifici accordi con l'OdC senza per forza figurarsi come subappalto.
- **Prova scritta**: consiste nel rispondere a domande a risposta multipla, ossia formulazione di una domanda che dà origine a più potenziali risposte, una delle quali è corretta mentre le restanti sono errate o incomplete.
- **Prova pratica**: attività svolta in condizioni operative reali o simulate, finalizzata a verificare la capacità del candidato di applicare in modo corretto e sicuro le conoscenze tecniche, le procedure operative e i criteri normativi previsti per l'esecuzione delle attività di cui al presente regolamento.
- **Prova orale**: colloquio tra candidato ed esaminatore (o esaminatori) atto a valutare le conoscenze specifiche e le nozioni teoriche del candidato definite dal presente regolamento.
- **Autonomia e responsabilità**: Capacità della persona di applicare conoscenze e abilità in modo autonomo e responsabile.
- **Componenti aggiuntive**: Strumenti speciali o attrezzature intercambiabili (es. organo di presa, benna bivalve, pinza per pallet, ecc.), come specificato nel manuale dell'operatore.
- **Dichiarazione di "corretta installazione"**: Dichiarazione che attesta la conformità dell'intera procedura di installazione della macchina secondo specifiche tecniche pertinenti e le istruzioni fornite dai costruttori.
- **Gru caricatrice**: Gru azionata da energia non manuale, comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base, e un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna e concepita per caricare e scaricare i veicoli di cui al punto 3.1.1.1 della UNI EN 12999
- **Manuale del fabbricante di una gru**: Documento ufficiale fornito dal costruttore che contiene tutte le informazioni necessarie per installare, usare, manutenere e verificare in sicurezza una gru.
- **Installatore di gru caricatrice su veicoli**: Installatore della gru caricatrice che garantisce il montaggio della macchina sul veicolo, secondo le prescrizioni indicate dal costruttore della gru, dal costruttore del veicolo e dalle norme nazionali applicabili.
  La figura professionale si declina in:
  - responsabile dell'installazione di gru caricatrici su veicoli;
  - specialista delle prove di carico e stabilità.
- **Rapporto di prova**: Documento che dettaglia tutte le prove effettuate durante l'installazione.
- **Targa dell'installatore**: Targa affissa dall'installatore sulla gru o sull'elemento che la sostiene che riporta le informazioni seguenti:

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

a) nome e indirizzo dell'installatore;
b) anno di installazione;
c) numero di serie della gru, numero di telaio o di immatricolazione del veicolo (se applicabile).

- **Zona Pericolosa**: Tutti gli spazi all'interno, o attorno al macchinario, in cui una persona può essere esposta a un pericolo.

Per una facile e migliore comprensione, a seguire si trovano gli acronimi utilizzati nel prosieguo.

- **RSC** – Responsabile Schema di Certificazione
- **OdC** – Organismo di Certificazione
- **OdV** – Organismo di Valutazione
- **CDC** – Comitato di Delibera della Certificazione
- **RES** – Responsabile dell'installazione di gru caricatrici su veicoli
- **SPE** – Specialista delle prove di carico e stabilità

4 – ESAME DI CERTIFICAZIONE

4.1 Requisiti per l'accesso al processo di valutazione della conformità per la figura del RES

L'accesso al processo di valutazione della conformità (esame di certificazione) per la figura del Responsabile della installazione di gru caricatrici su veicoli è consentito ai candidati che documentano i requisiti riportati nella seguente tabella e sono in grado di dimostrare le abilità minime e le conoscenze essenziali richieste secondo i riferimenti normativi debitamente riportati per la figura del **RES**.

REQUISITI MINIMI	RESPONSABILE DELLA INSTALLAZIONE DI GRU CARICATRICI SU VEICOLI
A) Requisiti relativi all'apprendimento formale:	Titolo di studio di scuola media superiore
B) Requisiti relativi all'apprendimento non formale:	Un corso specifico della durata di almeno 20 ore suddivise come segue: - 16 ore di teoria; - 4 ore di pratica. *NOTA 1 Ai fini della norma in riferimento, si applica il seguente parametro: 1 ora = 1 credito.* *NOTA 2 I corsi formativi devono essere riconosciuti da associazioni, enti istituzionali o altri enti qualificati.* *NOTA 3 I corsi formativi devono rilasciare un attestato di superamento di una prova finale* *NOTA 4 Nel caso del non superamento del test finale questo dovrà essere ripetuto entro 12 mesi dalla partecipazione al corso*
C) Requisiti relativi all'apprendimento informale:	2 anni di esperienza tecnica/gestionale, documentata e dimostrabile con referenze, anche non continuative presso imprese del settore (fabbricanti o allestitori gru su veicoli)

Le conoscenze, le abilità richieste, il livello di autonomia e le responsabilità di un Responsabile

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

della installazione di gru caricatrici su veicoli sono quelle indicate al cap. 5, § 5.2 della norma UNI 11970 ed è a queste che i candidati devono riferirsi.

4.2 Requisiti per l'accesso al processo di valutazione della conformità per la figura dello SPE

L'accesso al processo di valutazione della conformità (esame di certificazione) per la figura dello Specialista delle prove di carico e stabilità è consentito ai candidati che documentano i requisiti riportati nella seguente tabella e sono in grado di dimostrare le abilità minime e le conoscenze essenziali richieste secondo i riferimenti normativi debitamente riportati per la figura dello **SPE**.

REQUISITI MINIMI	SPECIALISTA DELLE PROVE DI CARICO E STABILITA'
A) Requisiti relativi all'apprendimento formale:	Titolo di studio di scuola media inferiore
B) Requisiti relativi all'apprendimento non formale:	Un corso specifico della durata di almeno 16 ore suddivise come segue: - 4 ore di teoria; - 12 ore di pratica. *NOTA 1 Ai fini della norma in riferimento, si applica il seguente parametro: 1 ora = 1 credito.* *NOTA 2 I corsi formativi devono essere riconosciuti da associazioni, enti istituzionali o altri enti qualificati.* *NOTA 3 I corsi formativi devono rilasciare un attestato di superamento di una prova finale* *NOTA 4 Nel caso del non superamento del test finale questo dovrà essere ripetuto entro 12 mesi dalla partecipazione al corso*
C) Requisiti relativi all'apprendimento informale:	2 anni di esperienza tecnica, documentata e dimostrabile con referenze, anche non continuative presso imprese del settore (fabbricanti o allestitori gru su veicoli)

Le conoscenze, le abilità richieste, il livello di autonomia e le responsabilità dello Specialista delle prove di carico e stabilità sono quelle indicate al cap. 5, § 5.3 della norma UNI 11970 ed è a queste che i candidati devono riferirsi.

Note:

- Allo stato dell'emissione del presente regolamento CENPI **non certifica** la figura dello Specialista delle Prove di Carico e Stabilità, di cui all'ultima tabella sono stati riportati i requisiti minimi.

- Le figure professionali sopra descritte devono assicurare la conformità alle pertinenti leggi, ordinanze, direttive, istruzioni operative e alle buone prassi comunemente accettate.

- Devono altresì attenersi al rispetto degli aspetti etici e deontologici così come previsto all'Appendice B della norma UNI 11970:2025 che a livello informativo viene integralmente riportata in Allegato al presente regolamento.

4.3 Richiesta di certificazione

Il candidato che intende sostenere l'esame per ottenere la certificazione deve presentare all'Organismo la Richiesta di Certificazione, debitamente firmata, allegando tutti i documenti

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

richiesti.

Al ricevimento della richiesta, l'Organismo verifica la completezza ed effettua la verifica documentale dei requisiti sopra indicati.

Nello specifico:

- analizza il curriculum vitae integrato da documentazione comprovante le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato così come previsto ai punti A) e C) del § 4 sopra riportato, in particolare § 4.1 per la figura del **RES** e § 4.2 per la figura dello **SPE**.
- verifica l'attestato di frequenza del corso formativo specifico così come previsto al punto B) sopra riportato del § 4.1 per il **RES** e del § 4.2 per lo **SPE**.

Nel caso di valutazione documentale negativa viene richiesta al candidato l'integrazione della documentazione fornita per dare evidenza della soddisfazione dei requisiti e/o colmare le lacune indicate dall'Organismo. A seguito dell'invio della documentazione integrativa, l'Organismo comunicherà al candidato l'ammissione all'esame riportando anche l'indirizzo del centro di esame, la data ed i componenti della commissione di esame con richiamo alla possibile ricusazione da motivare per iscritto.

4.4 Svolgimento dell'esame di idoneità

4.4.1 Esame relativo alla figura del RES

L'esame è svolto alla presenza di un esaminatore, o da più esaminatori, il cui nome viene precedentemente comunicato al candidato ed è costituito dalla Prova Scritta ed una eventuale Prova Orale.

Prova scritta. La prova è composta da un test di **20 domande** a risposta multipla, di cui una sola è corretta e le altre sono errate o incomplete. Serve a valutare le competenze dei candidati così da comprovare le abilità e le conoscenze di cui al § 5.2 della norma UNI 11970.

Il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento della prova è di **60 minuti**.

Le domande della prova scritta sono scelte dall'Organismo da un elenco che viene aggiornato periodicamente modificando parte delle domande e delle risposte multiple.

La prova si considera superata se la percentuale di risposte errate è uguale o inferiore al 10% determinando direttamente l'idoneità del candidato senza doversi sottoporre alla prova orale.

Il candidato deve sostenere anche la prova orale qualora le risposte errate siano superiori al 10% e inferiori o uguali al 20%.

La prova non viene considerata superata se la percentuale di risposte errate supera il 20%.

Prova orale. il candidato discute con l'esaminatore (o esaminatori) gli eventuali errori riscontrati nella prova scritta e potrebbe anche trovarsi a rispondere ad alcune domande poste dall'esaminatore (o esaminatori) su argomenti sempre attinenti al § 5.2 della norma UNI 11970.

Il tempo minimo per lo svolgimento della prova è di **15 min**.

Alla fine della prova orale le risultanze servono all'esaminatore (o esaminatori) per valutare il conferimento dell'idoneità al candidato.

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

4.4.2 Esame relativo alla figura dello SPE (attualmente non applicato da CENPI)

L'esame è svolto alla presenza di un esaminatore, o da più esaminatori, il cui nome viene precedentemente comunicato al candidato ed è costituito dalla Prova Pratica e una Prova Orale.

Prova pratica. Le attività che compongono la prova pratica devono simulare il più possibile le condizioni reali che lo specialista delle prove di carico e stabilità può incontrare.

La prova (che può svilupparsi anche su più prove) da svolgersi in tempo congruo (tipicamente 2 ore) consiste in una simulazione di una reale situazione operativa in ambiente e spazi adeguati dove il candidato esegue i compiti richiesti, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

La durata della prova deve comunque essere sufficiente per dare la possibilità agli esaminatori di poter valutare le conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità della figura dello specialista delle prove per cui il candidato ha richiesto la certificazione.

Di massima lo svolgimento della prova pratica ha il seguente iter:

a) L'esame pratico si svolge in una sede, messa a disposizione da CENPI, appositamente predisposta, dotata di materiali, apparecchiature, strumenti e documenti necessari.

b) Il candidato deve utilizzare i propri Dispositivi di Protezione Individuali (per cui ha ricevuto preventivamente informazione scritta con i debiti ragguagli), adeguati al tipo di compito da svolgere, in conformità alle disposizioni per la sicurezza impartite da CENPI.

c) In caso di non idoneità dei DPI il Candidato non è ammesso a sostenere la prova pratica e dovrà accordarsi con la Segreteria Tecnica di CENPI per la sua partecipazione ad altra sessione di prova.

d) Gli esaminatori, prima dell'inizio della prova, illustrano le disposizioni di sicurezza, in particolare per l'uso delle apparecchiature e dei DPI e il piano di emergenza nonché le modalità e le regole in base a cui si svolgerà la prova pratica. Provvedono quindi all'identificazione del candidato tramite l'esame di un documento d'identità in vigore.

e) Ogni Candidato riceve dagli esaminatori la **scheda debitamente predisposta** (detta anche **scheda di controllo**) con la sequenza della prova o delle prove richieste e il resoconto di prova/e; dopo averne presa veloce visione si reca nella postazione di lavoro assegnata.

f) La prova viene interrotta qualora il candidato esegua manovre pericolose non consentite, oppure violi le disposizioni di sicurezza impartite da CENPI, oppure metta a rischio persone o attrezzature. Con la sospensione della prova il candidato viene immediatamente ritenuto non idoneo per cui, successivamente riceverà da CENPI anche la formalizzazione scritta.

L'esecuzione della prova d'esame prevede l'esclusivo utilizzo di quanto predisposto e messo a disposizione da CENPI e serve a valutare le competenze del candidato così da comprovare le proprie abilità così come previsto al § 5.3.2 (S'1÷S'7) della norma UNI 11970; abilità che comunque non possono venire disgiunte dalle conoscenze richieste per la figura dello **SPE** così come previsto al § 5.3.1 della UNI 11970 che saranno successivamente verificate nella prova orale.

Il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento della prova è di **120 minuti**.

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

La prova si considera superata se svolta senza errori ed incertezze.

Per rendere più oggettivo possibile il giudizio degli esaminatori relativamente alla prova pratica, viene adottato il seguente schema di valutazione. Ad ogni prova pratica il candidato riceve un punteggio in base ai criteri contenuti nella seguente tabella.

Area di valutazione	Descrizione	Punteggio Max
Analisi tecnica gru	Corretta interpretazione dei dati tecnici della gru e del diagramma di carico	15
Valutazione condizioni di sicurezza	Controllo terreno, stabilizzatori, area di prova	15
Pianificazione prova	Determinazione carico da applicare e della corretta procedura di prova	15
Esecuzione prova di carico	Corretta applicazione del carico e controllo parametri	35
Valutazione stabilità e risultati	Analisi comportamento gru-veicolo con monitoraggio e rilevazione delle eventuali anomalie	20
TOTALE		**100**

Tali valori sono indicati sulla scheda di valutazione della prova pratica di ogni candidato, l'esito finale dell'esame pratico è dato dalla somma dei punteggi acquisiti dal candidato per le diverse aree di valutazione espresso in %.
Solo e soltanto se il punteggio è uguale o superiore a 80 (≥ 80%) il candidato può sostenere la prova orale.

Prova orale. il candidato commenta e approfondisce con l'esaminatore (o esaminatori) lo svolgimento della prova pratica eseguita e risponde ad alcune domande poste dall'esaminatore (o esaminatori) su argomenti attinenti al § 5.3.1 della norma UNI 11970.

Il tempo minimo per lo svolgimento della prova è di **15 min**.

Alla fine della prova orale le risultanze servono all'esaminatore (o esaminatori) per valutare il conferimento dell'idoneità al candidato

4.5 Valutazione dell'esame

La valutazione dell'esame viene effettuata assegnando un punteggio, come descritto in dettaglio nella tabella successiva e nel rispetto dei seguenti criteri:

Prova scritta: viene assegnato 1 punto per ogni risposta corretta (zero punti per le risposte errate e o non compilate). Il punteggio massimo ottenibile dalla prova è 20/20. Il punteggio minimo per superare la prova e venire considerati idonei senza ulteriori prove da sostenere è di almeno 18/20 (≥ 90%).

Se il punteggio è compreso tra 16/20 (≥ 80%) e 18/20 (<90%) il singolo candidato deve sostenere una prova orale che può avvenire subito dopo che l'esaminatore (o esaminatori) ha comunicato

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

l'esito della prova scritta o in altra data da concordare; in questa ultima ipotesi la segreteria di CENPI comunicherà data, luogo e ora al candidato.

Prova pratica: viene assegnato un punteggio compreso tra 0 e 10 in funzione della correttezza e completezza del lavoro svolto. Il punteggio minimo per superare la prova dovrà essere di almeno 80/100 (≥ 80%) così da poter accedere alla prova orale che può avvenire subito dopo che l'esaminatore (o esaminatori) ha comunicato l'esito della prova pratica o in altra data da concordare; in questa ultima ipotesi la segreteria di CENPI comunicherà data, luogo e ora al candidato.

Prova orale: viene assegnato un punteggio compreso tra 0 e 10 per ognuna delle domande poste dall'esaminatore (tipicamente 3). Il punteggio massimo ottenibile dalla prova è 30/30. Il punteggio minimo per superare la prova dovrà essere di almeno 27/30 (≥ 90%).

Nelle seguenti tabelle ci sono i riepiloghi di quanto stabilito per gli esami.

Tipo di esame per RES	Durata (minuti)	Punteggio minimo per superare ogni singola prova	Risultato
Prova scritta	**max 60 min.**	**18/20** (≥ 90%)	**IDONEO**
Prova scritta	**max 60 min.**	**16/20** (≥ 80% e < 90%)	**Deve sostenere Orale**
Prova orale	**min 15 min.**	**27/30** (≥ 90%)	**IDONEO**

Tipo di esame per SPE	Durata (minuti)	Punteggio minimo per superare la prova	Risultato
Prova pratica	**max 120 min.**	**80/100** (≥ 80%)	**Può sostenere l'orale**
Prova orale	**min 15 min.**	**27/30** (≥ 90%)	**IDONEO**

Per le due figure professionali previste nel presente regolamento, l'esame, di fatto, si considera superato e quindi il candidato risulta IDONEO se la valutazione finale è superiore o uguale al **90%** del punteggio massimo. Col superamento dell'esame e con la successiva delibera del CDC, CENPI Scrl rilascia un certificato per la figura professionale specifica.

4.6 Ripetizione dell'esame

Nel caso il candidato venga respinto perché considerato NON IDONEO può ripetere l'esame presentando una nuova iscrizione e versando nuovamente la quota prevista per la presentazione della domanda (in questo caso viene considerata ancora valida e adeguata la documentazione

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

necessaria precedentemente presentata, se non sono passati più di **6 mesi** dalla prima iscrizione) ed effettuazione dell'esame. Le singole prove di esame con esito positivo vengono considerate valide per un periodo massimo di **un anno**.

5 – ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Dal momento che la UNI 11970 non preclude il fatto che un installatore di gru caricatrici su veicoli possa ricoprire ambedue i profili specificati, se il soggetto è già stato precedentemente certificato da CENPI secondo un profilo previsto dalla norma e ritenga di aver acquisito le competenze lavorative tali da poter conseguire la certificazione dell'altra figura professionale rispetto a quella già certificata, può venire richiesta l'estensione della certificazione. Dovranno in ogni caso risultare soddisfatti gli stessi requisiti applicabili alla prima certificazione (si veda § 4.1 o § 4.2, a seconda del profilo in riferimento, del presente regolamento) che saranno valutati attraverso un esame di idoneità (come previsto ai § 4.4.1 o § 4.4.2 sopra descritti).

La valutazione complessiva dell'esame seguirà gli stessi criteri previsti al precedente § 4.5 e il candidato verrà considerato IDONEO al superamento delle prove previste all'ottenimento di un punteggio uguale o superiore a **90/100** (≥ 90%).

La richiesta di estensione può essere presentata non prima che siano trascorsi sei mesi dalla prima certificazione.

6 – REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE

Ogni persona certificata viene iscritta nel "Registro delle persone certificate", pubblicato sul sito www.cenpi.it . Ciò consente di verificare lo stato della certificazione (validità, sospensione, revoca) nonché i dati della persona certificata.

CENPI provvede a comunicare periodicamente ad ACCREDIA l'elenco delle persone certificate e le modifiche allo stato delle certificazioni rilasciate

7 – MANTENIMENTO

Per mantenere valida la certificazione, **biennalmente** (ogni 2 anni) le persone certificate devono inoltrare a CENPI la seguente documentazione:

- autocertificazione che dichiari, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR successivamente modificato dal D.L. 76/2020 (L. 120/2020), di:
  a) aver svolto attività di lavoro nella figura professionale certificata per almeno **30** giorni all'anno anche non consecutivi, per dare un razionale all'esercizio continuo previsto dalla norma;
  b) aver acquisito 4 crediti formativi per ogni anno, qualora il soggetto certificato risultasse

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

inoccupato o avesse perso il lavoro per cui risulta inapplicabile quanto richiesto al p.to precedente;

c) aver gestito correttamente eventuali reclami ricevuti da parte di clienti sul corretto svolgimento dell'incarico;

d) aver effettuato un aggiornamento professionale di almeno 4 ore per anno su temi coerenti con la figura professionale certificata.

- copia della disposizione di bonifico della quota annuale per il mantenimento della certificazione.
- copie degli attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento professionale (ivi compresi quelli per cui si sono ricevuti dei crediti formativi).

Al termine degli accertamenti CENPI rilascia una dichiarazione di sussistenza della competenza che costituisce parte integrante del certificato.

Il mancato invio della documentazione richiesta può comportare l'attivazione, da parte di CENPI Scrl, delle procedure di sospensione e revoca come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto riportate nel Regolamento Generale.

8 – RINNOVO DEL CERTIFICATO

La certificazione ha una durata di **sei anni**.

Al termine dei sei anni, il CDC di CENPI esamina la conformità dei requisiti per il mantenimento ai regolamenti di riferimento (quello di schema e quello generale) e, ad esito positivo, delibera il rinnovo per ulteriori sei anni.

Qualora la persona certificata abbia interrotto l'esercizio della professione da oltre 2 anni deve sottoporsi nuovamente alle prove d'esame previste per la certificazione della figura professionale in riferimento secondo quanto previsto al precedente § 4.4 "Svolgimento dell'esame di idoneità".

Casi eccezionali verranno considerati seguendo le Note 1 e 2 come indicato nell'Appendice A al punto A.5 della UNI 11970.

9 – TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Una persona già certificata da un altro organismo di certificazione accreditato (OdC cedente) può richiedere a CENPI (OdC subentrante) il trasferimento della certificazione di cui è già in possesso, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione richiesta.

Tra la documentazione richiesta, ci saranno sicuramente:
- copia del certificato in essere;
- dichiarazione legalmente valida sull'assenza di pendenze economiche col OdC cedente,
- dichiarazione legalmente valida sulla inesistenza di reclami o contenziosi pendenti.

CENPI si attiverà per verificare completezza, congruità e validità di quanto ricevuto e interagire, secondo le necessità, con l'OdC cedente (il tutto avverrà secondo quanto previsto dal

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

Regolamento Accredia applicabile).

Al positivo completamento delle verifiche verrà emesso un certificato con data di emissione corrente in cui CENPI ha deliberato sul rilascio della certificazione mantenendo le date di rilascio e di scadenza del precedente certificato dell'OdC cedente con la dicitura che il certificato è stato emesso in precedenza da altro OdC.

ALLEGATO

Aspetti etici e deontologici applicabili

1. Generalità

La presente appendice fornisce un inquadramento generale per la realizzazione di una infrastruttura della cultura dell'integrità professionale, finalizzata alla definizione e gestione dell'integrità professionale del(i) professionista(i) oggetto del presente documento.

In coerenza con tale infrastruttura sono forniti:

- la Carta di Integrità professionale (vedere punto 3);
- la Carta Etica professionale (vedere punto 4);
- la Carta Deontologica professionale (vedere punto 5).

2. L'infrastruttura della cultura dell'integrità

L'infrastruttura della cultura dell'integrità professionale integra un sistema "basato sulle regole" (aspetti deontologici) e un sistema "basato sui principi e valori" (aspetti etici) relativamente alla professione, ai rapporti interni tra professionisti e alle relazioni con le parti interessate (stakeholder) pertinenti.

In particolare, l'infrastruttura comprende la definizione dei seguenti elementi:

a) **La Carta di Integrità professionale**: esplicita il fondamento logico (razionale) dell'infrastruttura della cultura dell'integrità e indica i riferimenti culturali, teorici e normativi nonché le parti interessate (stakeholder) pertinenti ascrivibili al professionista.

b) **La Carta Etica professionale**: indica i Principi ed i Valori identificati quale riferimento (benchmark) etico dell'attività professionale e fornisce una chiara linea guida per una gestione realistica ed efficace dei "dilemmi etici" professionali. I Principi indicano il fine ultimo dell'attività professionale e rappresentano la fondazione e il criterio per il pensiero, le decisioni ed i comportamenti e, in quanto tali, sono inviolabili e non negoziabili. I Valori indicano ciò che è encomiabile e significativo per la professione e per questo sono degni di riconoscimento e promozione. I Valori sono organizzati in una gerarchia ordinata secondo criteri di rilevanza e, in quanto tali, possono essere "negoziati", ossia essere oggetto di compromesso e bilanciamento, al fine di far prevalere il valore gerarchicamente più importante, che comunque soccombe a fronte di un Principio.

c) **Il Codice Etico**: è uno strumento articolato contenente un insieme di dilemmi etici collegati ai

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

Principi e ai Valori. Tali dilemmi possono insorgere in situazioni professionali di incertezza, nelle quali occorre operare delle scelte, e laddove è importante individuare le motivazioni alla base della decisione. La realizzazione del Codice Etico è affidata alla associazione od organizzazione che rappresenta i professionisti coinvolgendoli nella loro realizzazione.

d) **La Carta Deontologica professionale**: è uno strumento finalizzato a prevenire comportamenti professionali inappropriati, che riporta l'insieme delle regole e dei comportamenti da attuare in situazioni definite. Essa stabilisce il livello minimo di condotta professionale accettabile, evidenziando gli obblighi e le responsabilità specifiche che possono essere espressi sia in termini negativi (ciò che non si deve fare) sia in termini affermativi (ciò che è necessario fare), nonché classificati per tipologie di violazioni relativamente a ciascuna parte interessata (stakeholder) pertinente.

e) **Il Codice Deontologico**: dettaglia le regole di condotta indicando situazioni e comportamenti, mediante casi ed esemplificazioni, al fine di sviluppare la capacità di comprensione e interpretazione di situazioni professionali specifiche alle quali dare una risposta inequivoca circa la condotta da tenere. La realizzazione del Codice Deontologico è affidata alla associazione od organizzazione che rappresenta i professionisti, coinvolgendoli nella loro realizzazione.

3. La Carta di Integrità professionale

Il quadro di riferimento etico-valoriale entro il quale delineare gli elementi dell'infrastruttura della cultura dell'integrità professionale è rappresentato dalle indicazioni pertinenti della Legge 04/2013 (articolo 1, comma 3) e dagli articoli 2 comma 2, e 27- bis del Codice del consumo. Le indicazioni evidenziano la "salvaguardia della dignità umana" quale principio fondante della attività del professionista e, di conseguenza, dei "diritti umani" in quanto originati dalla stessa dignità umana. Per tali motivi il professionista è tenuto a trarre ispirazione e far sì che l'attività sia conforme ai Principi della Costituzione Italiana, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, esprimendo il posizionamento etico universalista basato sul rispetto e tutela della Dignità umana e dei Diritti Fondamentali dell'Uomo.

4. La Carta Etica professionale

I Principi etici professionali definiscono il posizionamento etico universalista, specificato al punto 3, che si basa sul rispetto e tutela della Dignità umana e dei Diritti Fondamentali dell'Uomo.

I Valori professionali rappresentano la modalità valide e funzionali all'espressione corretta dell'attività professionale con la quale vengono perseguiti i Principi e sono definiti ed ordinati secondo una gerarchia di rilevanza:

a) Legalità: agire in conformità con le leggi e le regole esistenti.

b) Sostenibilità: perseguire uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA

c) Giustizia sociale: agire ed impegnarsi per la realizzazione di una società giusta ed equa.

d) Onestà: agire con sincerità e rispettare le promesse.

e) Incorruttibilità: agire mantenendo l'indipendenza da interessi privati.

f) Imparzialità: agire senza pregiudizi e con indipendenza da specifici interessi di gruppi, evitando qualsiasi forma di discriminazione ed identificando e gestendo eventuali conflitti d'interesse, reali o potenziali.

g) Responsabilità e trasparenza: agire in maniera da poter essere sottoposti a controlli per giustificare e spiegare le azioni alle parti interessate.

h) Competenza: agire con le conoscenze e le abilità necessarie, curando costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale, per garantire prestazioni di alto livello qualitativo ed in linea con i più recenti stadi raggiunti dalla pratica professionale e delle tecniche e delle metodologie di analisi.

i) Servizio: agire utilmente ed in maniera affidabile, in conformità con le preferenze del cliente con prestazioni di qualità, raggiungendo gli obiettivi desiderati con il minimo delle risorse necessarie.

j) Dedizione: agire con diligenza, entusiasmo e perseveranza.

k) Innovazione: agire con immaginazione e creatività, inventare o introdurre nuovi prodotti, servizi o processi, in grado di generare valore per le parti interessate (stakeholder) pertinenti.

l) Riservatezza: agire nel rispetto del segreto professionale relativamente a dati tecnici propri del costruttore della macchina che si sta installando.

5. La Carta Deontologica professionale

La Carta Deontologica professionale riporta l'insieme delle regole e dei comportamenti che rappresentano obblighi e responsabilità specifici relative al livello minimo di condotta accettabile del professionista.

In termini generali, gli ambiti delle regole possono essere individuati incrociando due dimensioni:

Il Prospetto B.1 riportato nell'Appendice B della UNI 11970:2025 fornisce un quadro generale di riferimento all'interno del quale possono essere sviluppate ulteriori regole specifiche della professione alla quale la Carta Deontologica professionale si riferisce.

Per esaustività si richiama il fatto che nel Prospetto B.1 indicato, vengono messe in relazione le caratteristiche del servizio professionale quali: Lealtà, Servizio, Responsabilità, Indipendenza, Remunerazione e Pubblicità, con le interazioni che ci possono essere tra: Professionista e Cliente, Professionista e altro Professionista, Professionista e Pubblico.

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETA' CENPI S.C.R.L. – BRESCIA
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA